

**Stabilizzazione della mediazione obbligatoria dopo la c.d. manovrina 2017:
le modifiche all'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010**

di **Giulio SPINA** *

LA NOVITÀ NORMATIVA DEL 2017

Come noto, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017 n. 144 (Suppl. Ordinario n. 31) la **conversione in legge 21 giugno 2017, n. 96 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50** recante *Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*.

Come altrettanto noto, **l'art. 11-ter della nuova legge ha novellato l'art. 5, comma 1-bis d.lgs. 28/2010 in tema di mediazione obbligatoria.**

L'art. 11-ter in questione recita come segue:

Il terzo e il quarto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono sostituiti dal seguente: "A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma".

* Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

L'art. 11-ter in questione è volto a¹:

- **eliminare il carattere temporaneo dell'istituto** con l'effetto di **stabilizzare** nell'ordinamento l'efficacia della disciplina della mediazione obbligatoria;
- sostituire al monitoraggio previsto per il secondo anno di vigenza della disposizione (a decorrere dall'entrata in vigore del c.d. decreto del fare) un **obbligo annuale di relazione alle Camere sull'attuazione dell'istituto**.

La volontà del legislatore è quindi certamente quella di **eliminare il carattere temporaneo dell'istituto** (col detto effetto di stabilizzare nell'ordinamento l'efficacia della disciplina della mediazione obbligatoria): ciò tramite **l'eliminazione dei periodi dell'art. 5, comma 1-bis che prevedevano il carattere temporaneo della mediazione obbligatoria**, laddove esso dispone che *“La presente disposizione [ovvero la disciplina della mediazione c.d. obbligatoria] ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore [ad opera del c.d. decreto del fare: d.l. 69/2013, conv. con mod. in l. 98/2013]”*.

Tuttavia, i primi quattro periodi dell'art. 5, comma 1-bis appaiono essere i seguenti²:

- **primo periodo:** *Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di ... è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ... per le materie ivi regolate.*
- **secondo periodo:** *La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore.*
- **terzo periodo:** *Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione;*
- **quarto periodo:** *L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.*

Alla luce del **tenore letterale** dell'art. 11-ter cit., quindi, la legge del 2017 avrebbe eliminato tali due ultimi periodi (appunto il terzo ed il quarto), relativi però, rispettivamente, all'obbligo del monitoraggio degli esiti

¹ Servizio Studi del Senato della Repubblica (Dossier n. 484/1) e del Servizio Studi della Camera dei deputati - Dipartimento Bilancio (Progetti di legge n. 567/2), Dossier – XVII Legislatura, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (approvato dalla Camera dei deputati)*, giugno 2017.

² Fonte: *normattiva.it*, consultata in data 27.6.2017 (*normattiva.it*: Presidenza del consiglio dei Ministri, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati; in collaborazione con Corte di Cassazione, Agenzia per l'Italia digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri; realizzazione e gestione: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Portale che *“dà attuazione all'articolo 107 della legge n. 388 del 2000 che aveva disposto l'istituzione di un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo” e aveva affidato tale compito alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati. Nel 2008 il Parlamento è nuovamente intervenuto sulla materia, approvando il decreto-legge n. 200 che ha confermato le finalità e la struttura interistituzionale del progetto, affidando nel contempo al Ministro per la semplificazione normativa un compito di coordinamento delle attività e disponendo la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di “tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche”*).

della sperimentazione relativa all'obbligatorietà della mediazione, nonché alla sanzione dell'improcedibilità connessa al mancato esperimento del tentativo di mediazione nelle materie elencate dell'art. 5, comma 1-bis cit.

In pratica, **la disposizione relativa al carattere temporaneo della disciplina della mediazione obbligatoria resterebbe in vigore.**

Verrebbe invece cancellata quella relativa alla sanzione dell'improcedibilità della domanda giudiziale.

Alla luce invece della *ratio* dell'intervento del 2017 (chiaramente espresso nei lavori preparatori, cui si è fatto prima rapido cenno), l'art. 11-ter cit. è volto a stabilizzare nell'ordinamento l'efficacia della disciplina della mediazione obbligatoria: pertanto, **i periodi dell'art. 5, comma 1-bis da eliminare sarebbero dovuti essere il secondo ed il terzo.**

Ciò considerato, potrebbe quindi apparire auspicabile un intervento chiarificatore da parte del Legislatore.

Tuttavia, dal testo dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 riportato in altri portali istituzionali³ appare una diversa versione di tale disposizione, che appare invece **coerente con la riforma 2017** (in pratica il terzo periodo reca che "la presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore" ed il quarto che "Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione").

IL NUOVO ART. 5, COMMA 1-BIS, D.LGS. 28/2010

Pertanto, data la coerenza tra tale versione dell'art. 5, comma 1-bis in parola e la riforma del 2017 se, da un lato, non paiono più sussistere dubbi circa l'uniformità tra ratio e dato letterale dell'art. 11-ter, d.l. 59/2017 conv. con mod. in l. 96/2017, dall'altro appare **auspicabile la diffusione della corretta versione del d.lgs. 28/2010** (così come modificato ad opera del d.l. 69/2013, conv., con mod., nella l. 98/2013 ed oggi novellato dal d.l. 50/2017, conv. con mod. in l. 96/2017), **da parte dei portali istituzionali a ciò preposti**⁴, così come dello stesso d.l. 69/2013, art. 84, come convertito in legge⁵.

Segnalazione elaborata in collaborazione con

Centro Studi
Diritto Avanzato
EDIZIONI

www.dirittoavanzato.it

³ Gazzettaufficiale.it

⁴ In particolare, normattiva.it, sebbene venga ivi specificato che "L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa".

⁵ Per il testo del nuovo art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 si veda [Mediazione a regime: approvato emendamento. Ecco il nuovo testo.](#)